

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta tramite piattaforma telematica per l'affidamento del servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro e risanamento conservativo dell'immobile "ex Istituto Tommaseo", sede del Dipartimento FIL.CO.SPE. - Via Ostiense, 139 - Roma.

**CIG: B158A16FC1
CUP: F85I21000050005**

ABBREVIAZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA	6
2.2. CHIARIMENTI	6
2.3. COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
3.1. DURATA	9
3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO In FASE DI ESECUZIONE	9
3.3. REVISIONE DEI PREZZI	9
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ	13
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	14
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	15
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	16
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ' DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ' DI INGEGNERIA E DEI GEIE	16
7. AVVALIMENTO	17
8. SUBAPPALTO	18
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	18
10. GARANZIA PROVVISORIA	18
11. SOPRALLUOGO	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC	20
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	22
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL' ART. 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	25
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	25
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	25
16. OFFERTA TECNICA	26
17. OFFERTA ECONOMICA	28
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	29
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL' OFFERTA TECNICA	29
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL' OFFERTA TECNICA	30
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL' OFFERTA ECONOMICA	30
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	30
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	31
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	31
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	32
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	32
24. AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	33
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	34
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	34
27. ACCESSO AGLI ATTI	34
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	34
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35

ABBREVIAZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Disciplinare e i suoi allegati contengono i riferimenti normativi e le abbreviazioni di seguito riportate.

Stazione appaltante	Università degli Studi Roma Tre	
Codice	Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”	
Piattaforma telematica	Sistema informatico accessibile attraverso il portale all’indirizzo https://uniroma3.tuttogare.it/index.php , attraverso il quale, verranno gestite le fasi di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e comunicazioni.	
C.I.G.	Codice Identificativo Gara, di cui alla Deliberazione dell’A.N.A.C. 15 febbraio 2010 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2010”	
R.U.P.	Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del Codice	
A.N.A.C.	Autorità Nazionale Anticorruzione	
FVOE	Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, ai sensi della Delibera dell’A.N.A.C. 27 luglio 2022 n. 464	
DGUE	Documento di gara unico europeo	
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni	
PASSOE	Documento che attesta che l’operatore economico concorrente può essere verificato tramite FVOE, ai sensi della Delibera dell’A.N.A.C. 27 luglio 2022 n. 464	
D.P.R. 633/1972	Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”	
D.P.R. 642/1972	Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e successive modifiche e integrazioni	
D.P.R. 917/1986	Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”	
D.Lgs. 385/1993	Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”	
D.M. 591/1993	Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 30 novembre 1993, n. 591 “Regolamento concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del Sistema internazionale (SI) in attuazione dell’art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 273”	
D.Lgs. 58/1998	Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”	
D.P.R. 445/2000	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni	
D.Lgs. 165/2001	Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni	
D.Lgs. 196/2003	Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive modifiche e integrazioni	
D.Lgs. 82/2005	Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni	
D.Lgs. 209/2005	Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni private”	
L. 266/2005	Legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2006), e successive modifiche e integrazioni	
D.Lgs. 81/2008	Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”	
D.L. 5/2009	Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”	
D.P.R. 62/2013	Decreto del Presidente Della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”	
D.Lgs. 50/2016	Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”	
Regolamento (UE) 2016/679	Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)	
Regolamento (UE) 910/2014	Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE	
D.Lgs. 14/2019	Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”	
D.P.C.M. 148/2021	Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione pubblica Decreto 12 agosto 2021, n. 148 “Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell’art. 44 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”	
D.M. 193/2022	Decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”	
Delibera 621/2022	ANAC	Delibera ANAC 20 dicembre 2022 n. 621 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2023”
Delibera 464/2022	ANAC	Delibera ANAC 27 luglio 2022 n. 464 “Adozione del provvedimento di attuazione dell’art. 81, comma 2, del decreto legislativo del 18/4/2016, n. 50, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’Agenzia per l’Italia Digitale”

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE "EX ISTITUTO TOMMASEO", SEDE DEL DIPARTIMENTO FIL.CO.SPE: - VIA OSTIENSE, 139 - ROMA.

PREMESSE

A seguito della delibera del Consiglio d'Amministrazione del 29.03.2023, con determina del Direttore Generale del 17.04.2024 prot. 0043281 questa Stazione appaltante ha disposto l'indizione di una procedura aperta di rilevanza comunitaria per l'affidamento del servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di restauro e risanamento conservativo dell'immobile "ex Istituto Tommaseo", sede del Dipartimento FIL.CO.SPE. - Via Ostiense, 139 - Roma.

L'Edificio è localizzato nel Municipio VIII (Ex-Municipio XI) – zona urbanistica 11A sulla via Ostiense, nel quadrante sud della città di Roma. Il lotto su cui è inserito l'edificio è delimitato a sud ed est da via di Libetta, ad Ovest da via Ostiense, a nord da un complesso commerciale-artigianale e l'Istituto di Istruzione Superiore Statale Roberto Rossellini. L'edificio verrà ristrutturato e risanato per poter accogliere l'unificato dipartimento "FILCOSPE", Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo. Dal punto di vista della Categoria di intervento Urbanistico-Edilizia, ai sensi dell'art. 9 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente piano regolatore del comune di Roma, gli interventi di progetto si inseriscono nella categoria di recupero edilizio, lettera c) restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c), del DPR 380/2001.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://uniroma3.tuttogare.it/index.php> attraverso la quale verranno gestite le fasi di presentazione dell'offerta e di aggiudicazione, e gli scambi di informazioni e comunicazioni con gli operatori economici, come meglio specificato nelle Norme tecniche che integrano il presente Disciplinare di gara e al quale gli operatori economici dovranno attenersi scrupolosamente.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del Bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è: Roma – Via Ostiense, 139- Codice NUTS ITI43.

CIG: B158A16FC1 - CUP: F85I21000050005

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Arch. Aldo Perrotta – aldo.perrotta@uniroma3.it

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Daniela Mettimano – daniela.mettimano@uniroma3.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal

- singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Norme tecniche di funzionamento della piattaforma di e-procurement "TuttoGare" (di seguito "Norme tecniche").

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

In base al principio di autoresponsabilità dell'utente, è rimessa alla diligenza dell'operatore economico di tenere conto delle caratteristiche dei sistemi operativi *software* utilizzati, nonché, delle tempistiche necessarie al caricamento della documentazione per la presentazione dell'offerta.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Norme tecniche", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D.Lgs. 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6 *bis* e 6 *ter* del D.Lgs. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate dagli operatori economici utilizzando unicamente i recapiti di assistenza agli utenti, forniti dal gestore della Piattaforma informatica, riportati anche nella pagina di accesso alla Piattaforma stessa: assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 40 031 280 - Help desk attivo dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 18:00.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegati "A- Domanda di partecipazione", "B- Modello di formulario per il DGUE", "C- Dichiarazione dell'impresa ausiliaria");
- 3) Capitolato tecnico di appalto;
- 4) Schema di contratto;
- 5) Norme tecniche di funzionamento della piattaforma di e-procurement "TuttoGare" (di seguito "Norme tecniche");
- 6) Progetto esecutivo - verifica del progetto - prescrizioni Sovrintendenza - parere conformità Vigili del Fuoco - relazione relativa all'impatto acustico e requisiti acustici allegato al progetto esecutivo.

Si precisa che la procedura di affidamento dei lavori oggetto del servizio è in corso di aggiudicazione e la documentazione di cui al precedente Punto 6) è consultabile e scaricabile anche ai seguenti link:

[TUTTOGARE - Università degli Studi Roma Tre](https://www.uniroma3.it/ateneo/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-in-corso/procedura-aperta-per-affidamento-dei-lavori-di-restauro-e-risanamento-conservativo-dellimmobile-ex-istituto-niccolomaseo-via-ostiense-n-139-roma-cup-f85i21000050005-cig-a03ea6/)

<https://www.uniroma3.it/ateneo/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-in-corso/procedura-aperta-per-affidamento-dei-lavori-di-restauro-e-risanamento-conservativo-dellimmobile-ex-istituto-niccolomaseo-via-ostiense-n-139-roma-cup-f85i21000050005-cig-a03ea6/>

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione appaltante al seguente indirizzo: <https://www.uniroma3.it/ateneo/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-in-corso/> e sulla Piattaforma al seguente indirizzo: <https://uniroma3.tuttogare.it/index.php>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il termine prescritto dal punto VI.3) del Bando, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, denominata "Chiarimenti", raggiungibile al seguente indirizzo <https://uniroma3.tuttogare.it/index.php>, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione "Chiarimenti", raggiungibile al seguente

indirizzo: <https://uniroma3.tuttogare.it/index.php> e sul sito istituzionale al seguente indirizzo: <https://www.uniroma3.it/ateneo/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-in-corso/>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono, in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. 82/2005, tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione “Comunicazioni” raggiungibile all’indirizzo: <https://uniroma3.tuttogare.it/index.php>.

È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: **a)** all’aggiudicazione; **b)** all’esclusione; **c)** alla decisione di non aggiudicare l’appalto; **d)** alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6 *bis*, 6 *ter*, 6 *quater* del D.Lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all’attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala, alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all’art. 21 del presente Disciplinare, avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6 *bis*, 6 *ter*, 6 *quater* del D.Lgs. n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 66 comma 1, lett. a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione relativo ai lavori di restauro e risanamento conservativo dell’immobile “ex Istituto Tommaseo”, sede del Dipartimento Fil.Co.Spe. in Via Ostiense, 139 - Roma, così come previsto nel Capitolato tecnico di appalto, negli atti a questo allegati o da questo, anche solo indirettamente, richiamati, nella documentazione di gara, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia.

Il servizio professionale di cui sopra ricomprende: 1) la Direzione dei lavori e 2) il Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva (di seguito CSE), come meglio dettagliato all’art. 4 del Capitolato tecnico di appalto.

Ai sensi dell’art. 114, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, così come ribadito dal parere ANAC n. 60 del 29.11.2023, il Direttore dei Lavori non potrà svolgere anche il compito di Coordinatore per la sicurezza.

L’Affidatario del contratto deve espletare il servizio di cui sopra alle condizioni tutte previste nel Capitolato tecnico di appalto e suoi allegati, nonché nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la natura dei servizi richiesti rende preferibile un affidamento unitario e organico a un solo operatore economico qualificato.

Tabella 1

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
1	Direzione dei Lavori	71247000-1	€ 602.326,62
2	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	71247000-1	€ 293.126,02
Importo stimato a base di gara			€ 895.452,64

L'importo a base di gara è al netto di IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023 (di seguito Codice) "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del D.M. 17.06.2016, come da schema di determinazione dei corrispettivi.

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del Codice civile e della deontologia professionale.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008.

La prestazione è relativa a:

- **Direzione lavori (Qlc. 01, 02, 03, 04, 10);**
- **Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Qlc. 10).**

La prestazione è relativa alle seguenti categorie:

- **E 22 – Grado di complessità 1,55;**
- **S 03 – Grado di complessità 0,95;**
- **IA 02 – Grado di complessità 0,85;**
- **IA 04 – Grado di complessità 1,30.**

L'importo dell'intervento di ristrutturazione e adeguamento, come risultante dal progetto esecutivo posto a base della relativa procedura di aggiudicazione, è pari a € 15.024.650,37 oltre IVA, comprensivi degli oneri della sicurezza, pari a € 414.214,22.

Si riporta nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Tabella n. 2 - Categorie, ID e tariffe

Incarico di Direzione dei Lavori:

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatori e Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\sum(Q_i)$	$V * G * P * \sum Q_i$	$K=16,23\%$ $S=CP * K$	
E.22	EDILIZIA	8.671.740,73	4,6778668 200%	1,55	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.10	0,4774	300.176,95	48.732,51	348.909,46
S.03	STRUTTURE	2.244.130,29	5,8812488 700%	0,95	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.10	0,6200	77.734,16	12.619,82	90.353,98
IA.02	IMPIANTI	2.475.061,34	5,7705475 800%	0,85	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.10	0,5529	67.126,20	10.897,67	78.023,87
IA.04	IMPIANTI	1.633.718,01	6,2713661 900%	1,30	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.03, Qcl.04, Qcl.05, Qcl.10	0,5493	73.161,79	11.877,52	85.039,31

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
esecuzione dei lavori	€ 602.326,62
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€ 602.326,62 +
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacanza, comma 2)	€ 0,00 =
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€ 602.326,62 -

Incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione:

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatori e Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
						$\sum(Q_i)$	$V * G * P * \sum Q_i$	$K=16,23\%$ $S=CP * K$	CP+S
E.22	EDILIZIA	8.671.740,73	4,6778668 200%	1,55	Qcl.12	0,2500	157.190,34	25.519,21	182.709,55
S.03	STRUTTURE	2.244.130,29	5,8812488 700%	0,95	Qcl.12	0,2500	31.345,94	5.088,89	36.434,82
IA.02	IMPIANTI	2.475.061,34	5,7705475 800%	0,85	Qcl.12	0,2500	30.350,23	4.927,24	35.277,46
IA.04	IMPIANTI	1.633.718,01	6,2713661 900%	1,30	Qcl.12	0,2500	33.298,34	5.405,85	38.704,19

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
esecuzione dei lavori	€ 293.126,02
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€ 293.126,02 +
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacanza, comma 2)	€ 0,00 =
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€ 293.126,02 -

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 *bis* del D.Lgs. 81/2008, i costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a € 0,00, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Gli importi complessivi riportati nelle precedenti tabelle sono al netto di IVA.

L'appalto, comprensivo dell'intervento edilizio e dei correlati servizi tecnici, è finanziato oltre che con fondi del Budget degli investimenti della Stazione appaltante, da un contributo del Ministero dei beni e delle attività culturali, come autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 febbraio 2021. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento delle opere progettate.

3.1. DURATA

L'attività di Direzione dei Lavori e di CSE decorre dalla data di consegna del servizio.

La durata stimata dei lavori è di 1.260 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'incarico si intende completato con l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori da parte della Stazione appaltante.

3.2. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Non sono previsti rinnovi.

Non sono previste opzioni.

3.3. REVISIONE DEI PREZZI

In ossequio al parere MIT 1455/2022, la Stazione riconoscerà la revisione dei prezzi per le sole spese generali e solo a decorrere dai 12 mesi successivi alla data di presentazione dell'offerta.

I prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, qualora si determini una variazione superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT dei "Prezzi alla produzione dei servizi" settore "attività degli studi di architettura e dell'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche".

La revisione è riconosciuta a condizione che pervenga specifica istanza corredata dai relativi conteggi ed eventuale documentazione a supporto e che le prestazioni risultino in corso di regolare svolgimento senza applicazione di penali. La percentuale riconoscibile è applicata alle prestazioni contrattuali effettuate a partire dal mese successivo alla relativa istanza.

La revisione ha luogo anche in caso di variazione in diminuzione ed è applicata d'ufficio previa comunicazione all'operatore economico, con le stesse modalità di cui sopra e con decorrenza dal mese successivo a detta comunicazione.

Non hanno efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che dovessero intervenire durante lo svolgimento del contratto e/o la variazione della durata stimata dei lavori stessi.

3.4. ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO IN CASO DI VARIAZIONI DELL'IMPORNO DEI LAVORI

Ove l'importo dei lavori dovesse subire aumenti o diminuzioni a seguito di varianti o per altre cause, l'eventuale adeguamento del corrispettivo sarà riconosciuto nella seguente misura:

- L'aumento dell'importo dei lavori relativo a una o più Categoria/ID in misura inferiore o pari al 10% non dà diritto ad alcun adeguamento del corrispettivo dell'affidatario.
- L'aumento dell'importo dei lavori relativo a una o più Categoria/ID in misura superiore al 10% dà diritto all'adeguamento del corrispettivo dell'affidatario limitatamente all'importo di quella Categoria eccedente la percentuale del 10%.

L'adeguamento sarà determinato, per ogni Categoria/ID, calcolando il corrispettivo in base all'importo dei lavori incrementato per effetto delle variazioni dell'appalto, e sottraendo da questo il corrispettivo corrispondente all'importo dei lavori a base di gara incrementati del 10%.

Per la rideterminazione degli importi dei lavori non si tiene conto del ribasso offerto dall'impresa appaltatrice dei lavori.

- Le variazioni dell'importo dei lavori determinate dal meccanismo di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, comporterà il diritto dell'affidatario ad un adeguamento del corrispettivo per la sola prestazione Qc.I.10 - Contabilità dei lavori a corpo per ogni singola Categoria/ID delle opere da realizzare.

I corrispettivi saranno calcolati con le medesime modalità adottate per la determinazione dell'importo a base di gara, applicando il ribasso indicato dall'affidatario in sede di offerta.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società tra professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;

- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro 5 (cinque) giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

2. Individuazione del gruppo di lavoro

Il concorrente deve disporre di un gruppo di lavoro che assicuri almeno le professionalità, eventualmente anche cumulativamente possedute dal medesimo soggetto, definite nell'art. 10 del Capitolato tecnico di appalto.

Posto che i lavori riguardano beni sottoposti a vincolo trova applicazione il disposto dell'art. 22 del D.M. 154/2017 che richiede necessariamente la presenza nell'Ufficio di Direzione dei lavori di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero altro professionista di cui all'art. 9 bis del

D.Lgs. 42/2004, con un'esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 99 del Codice e dell'art. 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del Codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'art. 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e *par condicio* fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'Allegato II.12 del Codice.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

a) I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'art. 100, comma 3.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

c) **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui all'art. 15.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

d) **I requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008**, in possesso di comprovata formazione ed esperienza professionale nell'ambito della sicurezza e della tutela dei lavoratori, anche in riferimento agli aspetti igienico sanitari, nei processi di realizzazione delle opere pubbliche.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1 n. 4, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

e) (in relazione al professionista che espleta l'incarico di Direttore dei lavori o ad altro soggetto, nominativamente indicato, facente parte dell'Ufficio di direzione dei lavori) **Abilitazione ex artt. 182 e 29 del D. Lgs. 42/2004**, da almeno cinque anni, per il restauratore di beni culturali qualificato, di cui al Punto 4.2 del presente Disciplinare.

Il gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico dovrà essere composto dalle seguenti figure, in possesso dei requisiti di idoneità di cui sopra e dei relativi specifici titoli di studio/professionali:

- n. 1 Tecnico qualificato alle funzioni di Direttore Operativo per i lavori di Edilizia e Architettura;
- n. 1 Tecnico qualificato alle funzioni di Direttore Operativo per i lavori riguardanti le strutture;
- n. 1 Tecnico qualificato alle funzioni di Direttore Operativo per i lavori riguardanti gli impianti Meccanici HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) e di distribuzione dei fluidi;

- n. 1 Tecnico qualificato alle funzioni di Direttore Operativo per i lavori riguardanti gli Impianti elettrici in Bassa e Media Tensione, impianti di illuminazione normale e in emergenza, impianti speciali, impianti di rivelazione e allarme incendi, EVAC, UPS, trasmissione dati e impianti di building automation;
- n. 1 restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero altro professionista di cui all'art 9 bis del D.Lgs. 42/2004, con un'esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento;
- n. 1 tecnico abilitato e qualificato, Architetto o Ingegnere (Laurea Quinquennale o Specialistica), in possesso di comprovata formazione ed esperienza professionale nell'ambito della sicurezza e della tutela dei lavoratori, anche in riferimento agli aspetti igienico sanitari, nei processi di realizzazione delle opere pubbliche.

L'Ufficio di Direzione dei Lavori deve possedere le competenze ed esperienze indicate all'art. 10 del Capitolato.

Il Direttore dei Lavori può eventualmente assolvere direttamente a una sola delle funzioni sopra elencate. Si ricorda che ai sensi dell'art. 114, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, così come ribadito dal parere ANAC n. 60 del 29.11.2023, il **Direttore dei Lavori non potrà svolgere anche il compito di Coordinatore per la sicurezza.**

Le diverse competenze ed esperienze devono essere possedute nell'ambito dell'Ufficio di Direzione dei Lavori nel suo insieme e, pertanto, un componente dello stesso può possederne anche più di una, purché disponga delle necessarie qualifiche e abilitazioni.

L'operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/rete/GEIE.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) **un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella (E.22, S.03, IA.02, IA.04) e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari all'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella 5 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
Edilizia E.22	I/e	€ 8.671.740,73	€ 8.671.740,73
S.03	I7g	€ 2.244.130,29	€ 2.244.130,29
IA.02	III/b	€ 2.475.061,34	€ 2.475.061,34
IA.04	III/c	€ 1.633.718,01	€ 1.633.718,01

La comprova del requisito è fornita mediante certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero i certificati di collaudo, inerenti i lavori per i quali è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

- b) **servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella (E.22, S.03, IA.02, IA.04), due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,60 volte il valore della medesima.
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
Edilizia E.22	I/e	€ 8.671.740,73	€ 5.203.044,43
S.03	I/g	€ 2.244.130,29	€ 1.346.478,17
IA.02	III/b	€ 2.475.061,34	€ 1.485.036,80
IA.04	III/c	€ 1.633.718,01	€ 980.230,80

Per le categorie E.22, S.03, IA02, IA04 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

La comprova del requisito è fornita mediante certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero i certificati di collaudo, inerenti i lavori per i quali è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della Stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi anche:

- i. i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- ii. i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La Stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'art. 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- iii. i progetti vincitori in concorsi di progettazione, da assimilare al progetto di fattibilità tecnica ed economica.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) **Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura maturato nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara pari ad almeno € 895.452,64 IVA esclusa** (corrispondente all'importo a base di gara). Si precisa che tale requisito è richiesto in quanto si ritiene che tale importo costituisca la soglia minima di fatturato idonea a garantire l'adeguata affidabilità ed esperienza professionale necessaria per l'espletamento del servizio dell'incarico oggetto della presente procedura di gara, e, al contempo, soddisfi l'esigenza di consentire al maggior numero possibile di operatori economici di partecipare alla procedura selettiva, ivi compresi i micro, piccoli e medi operatori economici.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 66 comma 1, lettera f), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'allegato II.12, parte V, di cui al **punto 6.1 lettera a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al **punto 6.1 lettera b)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lettera c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lettera d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione **di coordinamento della sicurezza**.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 6.3 lettera a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito del servizio di punta di cui al **punto 6.2 lettera b)** richiesto in relazione alla prestazione E.22, S.03, IA.02, IA.04 deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento oppure da due diversi componenti del raggruppamento per un importo complessivo pari a quello richiesto nel singolo ID, ferma restando l'infrazionabilità del singolo servizio.

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente punto **6.2 lettera a)** richiesto in relazione alla prestazione E.22, S.03, IA.02, IA.04 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI DI SOCIETA' DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETA' DI INGEGNERIA E DEI GEIE

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al **punto 6.1 lettera a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel **registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 6.1 lettera b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lettera c)**, relativo **all'iscrizione all'Albo** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i progettisti che partecipano alla progettazione con riferimento alle attività effettivamente svolte e alla professionalità specifica.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lettera d)** relativo **all'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile ex art. 66 comma, 1 lettera g) del Codice ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di iscrizione alla Camera di commercio. Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il requisito di idoneità professionale solo se l'ausiliario esegua direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. **In tal caso l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.**

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 10 (dieci) giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito il subappalto per il servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza, in ragione della specificità, della natura e dell'unitarietà del servizio la cui paternità dovrà essere riconducibile necessariamente ai professionisti selezionati e in possesso dei requisiti di cui all'art. 66 del D.Lgs 36/2023.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna, attraverso la sottoscrizione della domanda di partecipazione, in caso di aggiudicazione del contratto, a escludere condotte discriminatorie nei confronti dei soggetti portatori delle suddette condizioni.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 17.909,05. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto Banco BPM, dip. 1067 Roma Agenzia 7, IBAN IT85W 05034 03207 000000300000.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una

società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet o l'indirizzo pec presso cui è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lettera f) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lettere g) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b) **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c) **Riduzione del 10%** in caso di presentazione di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell'art. 106 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle precedenti lett. a) e b).
- d) **Riduzione del 20%** in caso di possesso di una o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'All. II.13 al Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle precedenti lett. a) e b).

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è richiesto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **90,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La Stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato al **punto IV.2.2) del Bando di gara** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. **Si invitano, pertanto, i concorrenti a prendere visione delle Norme Tecniche di funzionalità della piattaforma e ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e, quindi, mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.**

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

La Piattaforma non prevede limitazioni riguardo la dimensione massima o il formato dei *files* da caricare da parte dell'operatore economico.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'art. 1 e nelle Norme Tecniche di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

- B – Offerta tecnica;**
- C – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata tramite la ricezione di una pec.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni da presentare sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'art. 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di non inferiore a 5 (cinque) giorni e superiore a 10 (dieci) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma <https://uniroma3.tuttogare.it/index.php> per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al 15.4;

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio stabile di cui all'art. 66, comma 1, lettera g), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, in particolare:

Per i professionisti singoli

- A. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- B. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- C. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34 dell'All. II.12 del Codice con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- D. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- E. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- F. organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'allegato II.12;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- G. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- H. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'allegato II.12;
- I. organigramma aggiornato di cui all'art. 36 dell'allegato II.12.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- J. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 6.1 lettera c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
- con riferimento al professionista di cui al punto 6.1 lettera d) (Coordinatore della Sicurezza) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008;
 - di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- ai sensi del Punto 5 del presente Disciplinare, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, a escludere condotte discriminatorie nei confronti dei soggetti portatori delle suddette condizioni;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi di Roma Tre, adottato dalla Stazione appaltante e reperibile all'indirizzo: http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/72 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
 - nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 *quater*, del D.L. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 *quater*, del D.L. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 66, comma 1, lettera a), e g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da Euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'Allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità, a pena di inammissibilità dell'offerta. Per le modalità di presentazione e di caricamento della busta contenente la documentazione dell'offerta tecnica, si rinvia a quanto indicato nelle *“Norme tecniche di funzionamento della piattaforma”*

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- c) Con riferimento al criterio «**A - Professionalità, competenza ed esperienza dei componenti dell'Ufficio di direzione dei lavori e del CSE, con riferimento alle caratteristiche minime prescritte nell'art. 10 del Capitolato tecnico di appalto**», indicato al punto 18.1 lett. A, il concorrente dovrà produrre:

- 1) i curricula del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e delle risorse componenti l'Ufficio di direzione dei lavori redatti su formato analogo al tipo "europass", evitando la compilazione di dati personali non direttamente attinenti alla sfera lavorativa e riportando, al minimo: una breve descrizione del profilo e dell'esperienza professionale maturata; istruzione e formazione; competenze specialistiche; ulteriori informazioni quali referenze, pubblicazioni, seminari, riconoscimenti, ecc. In allegato al *curriculum* dovrà essere riportato l'elenco delle esperienze lavorative ritenute significative, che dovrà evidenziare nella parte iniziale quelle aventi diretta attinenza con i servizi oggetto dell'appalto e solo secondariamente quelle non direttamente attinenti. Per ogni servizio dovrà essere indicato: oggetto, breve descrizione, anno inizio/fine, ruolo dell'esecutore, luogo e committente;
- 2) la documentazione tecnica relativa ai servizi svolti, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto del presente affidamento. In relazione a ciascun servizio dovranno essere indicati: descrizione sintetica dell'intervento, nome della Stazione appaltante e localizzazione dell'intervento, ID opere, classe e categoria, grado di complessità (ai sensi del Decreto 17 giugno 2016) e importo dei lavori, eventuali elementi sintetici finalizzati ad esporre le peculiarità e/o il grado di difficoltà delle attività svolte.

La documentazione dovrà essere prodotta sotto forma di relazione tecnico descrittiva contenente una presentazione delle professionalità e delle relative referenze, per un numero massimo di **4 facciate in formato A4**, alla quale possono essere allegati elaborati grafici e/o fotografici, per un numero massimo di **6 facciate in formato A3**. Sono esclusi dal computo i curricula.

d) Con riferimento al criterio «**B - Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'esecuzione del servizio**», indicato al punto 18.1 lett. B, il concorrente dovrà produrre una relazione illustrativa nella quale si evidenzia l'efficacia delle azioni e soluzioni metodologiche proposte. La relazione dovrà essere articolata secondo i seguenti argomenti:

- 1) Strumenti e metodologie adottate nell'organizzazione dell'Ufficio di direzione dei lavori e del CSE, con particolare riferimento alla gestione del flusso di informazioni tra i vari componenti dell'ufficio, all'integrazione delle varie discipline specialistiche, all'organizzazione e gestione dell'archivio e del database documentale;
- 2) Approccio che l'Ufficio di direzione dei lavori e il CSE intende adottare in relazione ai rapporti con l'impresa, con particolare riferimento alla gestione delle possibili criticità connesse alle problematiche specifiche dei lavori da eseguire, alla loro articolazione temporale, ai vincoli ed alle interferenze dovute in particolare alla contemporaneità con le attività didattiche nelle varie fasi lavorative;
- 3) Metodologie che l'Ufficio di direzione dei lavori e del CDE intende adottare nell'interazione e collaborazione con il personale della Stazione appaltante e con il RUP, con particolare riferimento allo scambio del flusso di dati e informazioni relative al cantiere ed ai sistemi adottati per consentire alla Stazione appaltante di verificare e valutare costantemente lo stato di avanzamento e il rispetto del programma dei lavori;
- 4) Approccio che l'Ufficio di direzione dei lavori intende adottare nell'interazione con la competente Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, con particolare riferimento all'ottemperanza alle prescrizioni riportate nel parere prot. MIC_SS-ADAP-RM 02/08/2023 0037979-P ed alla redazione del Consuntivo Scientifico richiesto ai sensi dell'art. 116 comma 10 lettera a) del Codice dei contratti.

La Commissione valuterà, inoltre eventuali azioni e soluzioni proposte già sperimentate con successo, che possono essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi da affidare.

La relazione descrittiva deve essere composta da massimo di **6 facciate formato A4**.

e) Con riferimento al criterio «**C – Proposta di potenziamento della struttura tecnico-organizzativa dell'Ufficio di direzione dei lavori rispetto a quanto richiesto dal Capitolato tecnico di appalto** » indicata al punto 19.1 lett. C, il concorrente dovrà produrre una relazione illustrativa che descriva la propria proposta di potenziamento della struttura deputata all'espletamento del servizio oggetto dell'affidamento, tenendo conto della natura dei lavori da eseguire e dei relativi vincoli e interferenze. Il Concorrente dovrà indicare le eventuali ulteriori professionalità che intende affiancare alle unità minime di personale tecnico previste dal Capitolato tecnico di appalto, specificando, per ognuna di esse il nominativo, la qualifica professionale, il ruolo che ricoprirà nell'ambito della struttura organizzativa, eventuali compiti specifici e/o ambiti di specializzazione. Per ognuno dei soggetti indicati dovrà essere prodotto il curriculum redatto secondo i criteri esplicitati al punto "A". Per ognuno dei professionisti componenti l'Ufficio di direzione lavori (sia quelli minimi richiesti dal Capitolato tecnico di appalto sia quelli aggiuntivi proposti) dovrà essere esplicitata la presenza in cantiere in termini di

numero di giorni per settimana. La relazione dovrà riportare anche la descrizione, preferibilmente mediante un diagramma a blocchi, dei rapporti gerarchici e/o funzionali tra le varie figure e delle relazioni tra queste, l'impresa e la Stazione appaltante.

La relazione illustrativa dovrà essere composta da un massimo di **2 facciate formato A4**, escludendo dal computo eventuali curricula ulteriori rispetto a quelli prodotti in relazione al criterio A.

Per tutti gli elaborati, le facciate dovranno essere numerate in ordine progressivo; nel conteggio si intendono esclusi eventuali copertine e indici. Il carattere e le dimensioni del testo sono irrilevanti, purché il documento sia compilato secondo i comuni standard di impaginazione e risulti chiaro e leggibile (si invita, pertanto, a non superare i 2.500 caratteri, spazi inclusi, per ogni singola facciata). **Si precisa che, qualora il concorrente presenti elaborati che non rispettino il numero massimo di facciate sopra prescritto, la Commissione non terrà conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, del contenuto delle eventuali facciate che, per ogni sezione, eccedano il numero massimo.**

Ai sensi degli artt. 34 e seguenti dell'Allegato II.12 al Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

Il Direttore dei Lavori può eventualmente assolvere direttamente a un'altra sola delle funzioni sopra elencate.

Ai sensi dell'art. 114, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, così come ribadito dal parere ANAC n. 60 del 29.11.2023, il Direttore dei Lavori non potrà svolgere anche il compito di Coordinatore per la sicurezza.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione dalla procedura di gara.**

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1 del presente Disciplinare.

La busta virtuale "B - Offerta Tecnica" non dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, riferimenti di qualsiasi tipo agli elementi oggetto dell'offerta economica.

All'interno della busta virtuale dell'Offerta tecnica il concorrente dovrà allegare l'eventuale dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità.

Nella presente procedura è ammesso il ribasso economico percentuale sull'importo delle sole spese ed oneri accessori. Per le modalità di presentazione e di caricamento della busta contenente la documentazione dell'offerta economica, si rinvia a quanto indicato nelle Norme Tecniche di funzionamento della Piattaforma.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente art. 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, il valore numerico **del ribasso percentuale sull'importo delle spese generali** poste a base di gara fino ad un massimo di due cifre decimali (senza il simbolo %), al netto di Iva.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo ribassabile.

	OGGETTO	IMPORTI IN EURO	RIBASSABILE/NON RIBASSABILE
	Compensi per il Servizio di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	770.383,95	Non ribassabile
	Spese generali e oneri accessori (16,23% dei compensi)	125.068,70	Ribassabile

Si precisa che le cifre sono arrotondate alla seconda cifra decimale.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

	Criterio	Valutazione	Punti D
A	Professionalità, competenza ed esperienza dei componenti dell'Ufficio di direzione dei lavori e del CSE con riferimento alle caratteristiche minime prescritte nell'art. 10 del Capitolato tecnico di appalto	La Commissione valuterà per il Direttore dei Lavori, il CSE e per ognuno dei componenti dell'Ufficio di direzione dei lavori, la documentazione attestante la formazione ed esperienza professionale nelle specifiche materie previste dall'art. 10 del Capitolato tecnico di appalto, maturate in servizi affini a quello oggetto dell'appalto per importo, natura e caratteristiche tecniche	30
B	Caratteristiche organizzative e metodologiche dell'esecuzione del servizio	Ai fini della valutazione la Commissione terrà conto: 1) degli strumenti e metodologie adottate nell'organizzazione dell'Ufficio di direzione dei lavori e del CSE, con particolare riferimento alla gestione del flusso di informazioni tra i vari componenti dell'ufficio, all'integrazione delle varie discipline, all'organizzazione e gestione dell'archivio e del database documentale; 2) dell'approccio adottato in relazione ai rapporti con l'impresa, con particolare riferimento alla gestione delle possibili criticità connesse alle problematiche specifiche dei lavori da eseguire, alla loro articolazione temporale, ai vincoli ed alle interferenze dovute in particolare alla contemporaneità con le attività didattiche nelle varie fasi lavorative; 3) delle metodologie di interazione e collaborazione con il personale della stazione appaltante e con il RUP, con particolare riferimento allo scambio del flusso di dati/informazioni relative al cantiere ed ai sistemi adottati per consentire alla stazione appaltante di verificare costantemente lo stato di avanzamento e il rispetto del programma dei lavori;	30

		4) dell'approccio proposto nell'interazione con la competente Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, con particolare riferimento all'ottemperanza alle prescrizioni riportate nel parere prot. MIC_SS-ADAP-RM 02/08/2023 0037979-P ed alla redazione del Consuntivo Scientifico richiesto ai sensi dell'art. 116 comma 10 lettera a) del Codice dei contratti. La Commissione valuterà, inoltre, eventuali azioni e soluzioni proposte già sperimentate con successo, che possono essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi da affidare.	
C	Proposta di potenziamento della struttura tecnico-organizzativa dell'Ufficio di direzione dei lavori rispetto a quanto richiesto dal Capitolato tecnico di appalto	La Commissione valuterà le proposte di potenziamento dell'organigramma minimo dell'Ufficio di direzione dei lavori previsto nel Capitolato tecnico di appalto, finalizzate alla costituzione di un <i>team</i> multidisciplinare ed esperto in grado di far fronte efficacemente allo svolgimento delle prestazioni e a tutti gli adempimenti richiesti, e valuterà altresì l'impegno temporale dedicato all'esecuzione del servizio dalle risorse proposte.	20
TOTALE			80

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun criterio) sulla base del **metodo del confronto a coppie** delle proposte dei concorrenti seguendo la scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa).

In particolare, il confronto a coppie avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ogni elemento in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti al Punto 19.1. Ciascun commissario confronta l'offerta di ogni concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi. Viene, quindi, costruita una matrice. Al termine dei confronti la commissione attribuisce i punteggi trasformando la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun concorrente mediante il "confronto a coppie" in un coefficiente unico variabile tra zero e uno.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = R_i / R_{max}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

R_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

R_{max} = ribasso percentuale più conveniente

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i*-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b

P_n = peso criterio di valutazione n .

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo nella data indicata al **punto IV.2.7) del Bando di gara**. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di conoscere le operazioni effettuate attraverso la Piattaforma, a conclusione di ciascuna seduta pubblica. In ragione di ciò non è previsto che gli operatori economici intervengano alle sedute pubbliche di gara né in presenza né attraverso dirette *streaming*.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del procedimento della fase di affidamento, con l'ausilio dell'Ufficio preposto, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di

presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 48 ore. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex equo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 20, i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque **entro 60 (sessanta)** giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla Stazione appaltante copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005 della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 138/2012.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 124/2017.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel DPR 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante:

- Codice di comportamento e disciplina:
https://host.uniroma3.it/uffici/personale/page.php?page=Codice_Di
- Codice etico: https://www.uniroma3.it/wp-content/uploads/file_locked/2020/05/Codice-Etico.pdf
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025:
https://www.uniroma3.it/downloads/PIAO_2023pubblicazione.pdf

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la Stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'art. 36, comma 4, del Codice, la Stazione appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

In caso di ricorso all'inversione procedimentale gli atti della procedura sono messi a disposizione con le modalità suindicate, avvertendo che la documentazione amministrativa non ha formato oggetto di valutazione da parte della Stazione appaltante.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa consultabile sul sito internet della Stazione appaltante, al seguente indirizzo: <http://www.uniroma3.it/privacy/> nella sezione “*INFORMATIVA PER I FORNITORI ED ENTI*” secondo quanto riportato nell’apposita scheda informativa.